

## LXXXIX. SEDUTA

VENERDI 11 LUGLIO 1952

Presidenza del Presidente BONFIGLIO GIULIO

## INDICE

Disegno di legge: « Ratifica del D. L. P. 12 aprile 1951, n. 11, concernente: « Istituzione nella pineta di Linguaglossa di un centro montano di riposo e di ristoro per gli operai addetti alle miniere ». (34) (Discussione):

PRESIDENTE . . . . .	2690, 2691, 2692
DI NAPOLI, Assessore al lavoro, alla previdenza ed all'assistenza sociale . . . . .	2690
DI LEO, relatore . . . . .	2690
MACALUSO . . . . .	2690, 2692
CELI . . . . .	2691
TOCCO VERDUCI PAOLA . . . . .	2692
MARINO, Presidente della Commissione (Votazione segreta) . . . . .	2692
(Risultato della votazione) . . . . .	2693

Disegno di legge: « Compensi a favore dei componenti di commissioni, consigli, comitati e collegi comunque denominati, istituiti presso l'Amministrazione regionale » (171) (Discussione):

PRESIDENTE . . . . .	2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698
CASTIGLIA, Assessore alla pubblica istruzione . . . . .	2693
ROMANO GIUSEPPE, Presidente della Commissione e relatore . . . . .	2693, 2694
RECUPERO . . . . .	2695, 2696, 2697, 2698
RESTIVO, Presidente della Regione . . . . .	2696, 2697

Disegno di legge: « Trasferimento della circoscrizione amministrativa del Comune di Camporeale dalla provincia di Trapani a quella di Palermo » (113) (Rinvio della discussione):

PRESIDENTE . . . . .	2698
ROMANO GIUSEPPE, Presidente della Commissione e relatore . . . . .	2698

Disegno di legge: « Proroga delle agevolazioni tributarie per le anticipazioni ed i finanziamenti in genere in correlazione con operazioni di cessione o di costituzione in pegno di crediti » (208) (Discussione):

PRESIDENTE . . . . .	2699, 2700, 2701
AUSIELLO, relatore . . . . .	2699
MILAZZO, Assessore ai lavori pubblici . . . . .	2699
LO GIUDICE, Presidente della Commissione . . . . .	2700, 2701
ROMANO GIUSEPPE . . . . .	2700, 2701
(Votazione segreta) . . . . .	2701
(Risultato della votazione) . . . . .	2702

Disegno di legge: « Ratifica del D. L. P. 18 aprile 1951, n. 24, concernente: « Provvedimenti per lo sviluppo dei complessi idrominerali e idrotermali di Acireale » (46) (Discussione):

PRESIDENTE . . . . .	2702, 2703
SANTAGATI ORAZIO, relatore . . . . .	2702
BIANCO, Assessore all'industria ed al commercio . . . . .	2703
(Votazione segreta) . . . . .	2704
(Risultato della votazione) . . . . .	2704

Disegno di legge: « Progettazione di opere di competenza degli enti locali » (162) (Richiesta di procedura d'urgenza):

RESTIVO, Presidente della Regione . . . . .	2704
PRESIDENTE . . . . .	2704

Sui lavori dell'Assemblea:

RESTIVO, Presidente della Regione . . . . .	2704
PRESIDENTE . . . . .	2705

La seduta è aperta alle ore 10,20.

FARANDA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione del disegno di legge: « Ratifica del D.L.P. 12 aprile 1951, numero 11, concernente: « Istituzione nella pineta di Linguaglossa di un centro montano di riposo e di ristoro per gli operai addetti alle miniere » (34).**

PRESIDENTE. Il Presidente della Regione, onorevole Restivo, ha chiesto che si proceda alla discussione del disegno di legge: « Ratifica del D.L.P. 12 aprile 1951, numero 11, concernente « Istituzione nella pineta di Linguaglossa di un centro montano di riposo e di ristori per gli operai addetti alle miniere », di cui al numero 10 della lettera B) dell'ordine del giorno.

Poichè non si fanno osservazioni, dichiaro aperta la discussione generale.

Non avendo alcuno chiesto di parlare, ne ha facoltà il Governo.

DI NAPOLI, Assessore al lavoro, alla previdenza ed alla assistenza sociale. Il Governo si rimette al testo della Commissione e accetta la proposta della stessa di aumentare da 10 a 15 milioni lo stanziamento annuo destinato per il funzionamento del centro montano.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la Commissione.

DI LEO, relatore. La Commissione si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale e metto ai voti il passaggio all'esame degli articoli.

(E' approvato)

Do lettura dei singoli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo presidenziale 12 aprile 1951, numero 11, concernente: « Istituzione nella pineta di Lin-

guaglossa di un centro montano di riposo e ristoro per gli operai addetti alle miniere »; con le seguenti modifiche:

— all'articolo 1 sostituire alle parole: « ...ristoro per gli operai... » le altre: « ...ristoro per operai... »;

— all'articolo 2 sostituire il secondo comma con il seguente:

« L'Assessore per il lavoro, la previdenza e l'assistenza sociale cura, su richiesta degli interessati e sentito il parere del medico addetto al servizio delle miniere, l'ammissione degli operai al suddetto centro, in relazione alle loro particolari condizioni di salute e di bisogno »;

— sostituire l'articolo 3 con il seguente:

« Alla costruzione del centro di cui al precedente articolo 1 la Regione destina la somma di lire 35 milioni.

Alla fornitura del legname occorrente per la fabbrica provvede gratuitamente il Comune di Linguaglossa, come da sua deliberazione.

Gli immobili del centro, con le attrezzature e gli impianti, sono beni patrimoniali della Regione.

L'Assessore per il lavoro provvederà alla emanazione del regolamento interno per la amministrazione e il funzionamento del centro »;

— sostituire l'articolo 4 con il seguente:

« Per il funzionamento è autorizzata, a partire dall'esercizio 1952-53, la spesa annua di lire 15 milioni. Per l'esercizio 1951-52 si provvede con gli stanziamenti iscritti nei bilanci per gli esercizi 1950-51 e 1951-52 ».

MACALUSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACALUSO. La modifica proposta all'articolo 2 del decreto legislativo da ratificare, stabilisce: « L'Assessore per il lavoro, la previdenza e assistenza sociale cura, su richiesta degli interessati e sentito il parere del medico addetto al servizio delle miniere, la ammissione degli operai.... » Ora, io domando: chi è il medico addetto al servizio delle miniere?

CELI. L'ispettore sanitario.

II LEGISLATURA

LXXXIX SEDUTA

11 LUGLIO 1952

MACALUSO. Sì, esiste un ispettore sanitario addetto alle miniere per l'Italia centro-meridionale, che risiede a Messina; visita le miniere una volta ogni dieci anni! Non capisco come farebbe questo medico a dare un parere sulla salute dei minatori che vede una volta ogni dieci anni!

PRESIDENTE. Non c'è un servizio sanitario per ogni miniera?

MACALUSO. C'è il servizio dell'I.N.A.M. e quello dell'Istituto per gli infortuni. Ma la modifica fa riferimento all'ispettore sanitario.

PRESIDENTE. La modifica dice testualmente: « sentito il parere del medico addetto al servizio delle miniere ». Quindi, si può specificare che questo parere deve essere espresso dal medico (che può essere quello dell'I.N.A.M.) che espletava effettivamente servizio sul luogo.

CELI. E' per l'unicità del criterio di selezione.

MACALUSO. L'unicità non si raggiunge, perchè praticamente non ci sarà mai un parere medico. Questa è la verità.

TOCCO VERDUCI PAOLA. Naturalmente, il medico preposto alla direzione generale sanitaria darà il suo parere sulla base di quello espresso dal medico delle miniere.

MARINO, Presidente della Commissione. Non c'è poi nessuna difficoltà di fatto.

PRESIDENTE. Che cosa propone, onorevole Macaluso? Faccia una proposta più precisa.

MACALUSO. Il parere dovrebbe essere dato dal sanitario comunale.

PRESIDENTE. Ricadiamo, allora, nello stesso inconveniente. Ad esempio, il medico condotto di Caltanissetta come andrà a visitare i minatori di Trabonella?

MACALUSO. Per i minatori che abitano a Caltanissetta sarà richiesto il parere del medico di Caltanissetta; per quelli che abitano a Villarosa, sarà interpellato il medico di Villarosa.

PRESIDENTE. Allora lei propone l'ufficiale sanitario del comune di residenza di ogni minatore.

MACALUSO. Altrimenti, in pratica non sarà possibile avere il parere.

MARINO, Presidente della Commissione. Ma non è un sistema pratico, questo.

CELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CELI. La nostra modifica all'articolo 2 del decreto non esclude che debba essere sentito il parere del medico della miniera. Si è stabilito di sentire, in sede definitiva, il parere del medico addetto al servizio delle miniere (il quale terrà indubbiamente presente il parere del sanitario della miniera) sia per conseguire un criterio di unicità nella selezione sia perchè esiste un servizio specializzato, — espletato attraverso un organo pubblico — per l'assistenza sanitaria nelle miniere.

L'eventualità che l'applicazione di questa legge riveli una insufficienza numerica degli addetti a questo servizio medico nelle miniere riflette un altro problema e varrà, secondo me, a produrre l'effetto positivo di un intervento deciso a potenziare il servizio stesso.

Pertanto, la Commissione è contraria allo emendamento che pare stia per presentare lo onorevole Macaluso.

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Macaluso, Saccà, Cefalù, Cipolla e Taormina hanno presentato il seguente emendamento:

*nella seconda alinea, sostituire alle parole « sentito il parere del medico addetto al servizio delle miniere » le altre: « sentito il parere dell'ufficiale sanitario del comune di residenza dei richiedenti ».*

Io penso che si potrebbe assicurare l'unicità di indirizzo nella selezione e consentire, al contempo, un rapporto medico aderente alla realtà, stabilendo che « il parere del medico addetto al servizio delle miniere deve essere espresso in base al rapporto dell'ufficiale sanitario del comune di residenza dei richiedenti ».

II LEGISLATURA

LXXXIX SEDUTA

11 LUGLIO 1952

TOCCO VERDUCI PAOLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOCCO VERDUCI PAOLA. Onorevole Presidente, questo è stato uno degli argomenti più discussi in sede di Commissione, poichè quest'ultima si è vivamente preoccupata sia della unicità del criterio selettivo sia dell'esigenza che al centro di ristoro vengano inviati i minatori realmente bisognosi di questa assistenza.

Ora, stabilendo che il parere deve essere espresso dal medico del comune di residenza dei richiedenti, si avrebbe una disparità di trattamento (ad esempio, una deficienza organica può essere grave per un medico e meno grave per un altro) e forse, involontariamente anche, si verrebbe a compiere atto di ingiustizia nei confronti dei più bisognosi. Un giudizio unico, invece, è garanzia per coloro che hanno maggiore bisogno di questa assistenza. La deficienza del servizio medico per le miniere è stata anche valutata in sede di Commissione; ma essa potrebbe anche costituire una buona ragione per la riorganizzazione ed il potenziamento del servizio stesso.

Pertanto, si fanno voti all'Assessore ed al Governo perché vogliano porre la loro attenzione su questo settore che è molto delicato e che va veramente curato e potenziato, per tutelare la salute dei minatori.

La Commissione, inoltre, ritiene che la modifica che l'onorevole Presidente vorrebbe apportare all'emendamento Macaluso ed altri...

PRESIDENTE. Secondo la mia modifica, lo emendamento, anzichè essere sostitutivo, diventerebbe aggiuntivo.

TOCCO VERDUCI PAOLA. Su questo criterio possiamo essere d'accordo: il medico addetto al servizio sanitario delle miniere esprime il suo parere sulla base dei giudizi espressi dai vari sanitari comunali.

PRESIDENTE. Siete d'accordo su questo?

MACALUSO. Siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Allora l'emendamento verrebbe così formulato:

*nella seconda alinea, aggiungere, dopo le parole: « sentito il parere del medico addetto al servizio delle miniere » le altre: « su rapporto dell'ufficiale sanitario del comune di residenza dei richiedenti.*

MARINO, Presidente della Commissione. La Commissione accetta questo emendamento.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti.

(E' approvato)

Metto ai voti l'articolo 1 nel suo complesso, nel testo risultante dall'emendamento testè approvato.

(E' approvato)

Art. 2.

« La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione ».

(E' approvato)

Votazione per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione per scrutinio segreto del disegno di legge testè discusso nel suo complesso.

Chiarisco il significato del voto: pallina bianca nell'urna bianca, favorevole al disegno di legge; pallina nera, nell'urna bianca, contrario.

Prego il deputato segretario di fare l'appello.

DI MARTINO, segretario ff, fa l'appello.

Prendono parte alla votazione: Adamo Ignazio - Andò - Antoci - Battaglia - Beneventano - Bianco - Cefalù - Celi - Cipolla - Colajanni - Colosi - Cortese - Cuffaro - Cuttitta - D'Angelo - D'Antoni - De Grazia - Di Cara - Di Leo - Di Martino - Di Napoli - Faranda - Franco - Germanà Antonino - Germanà Gioacchino - Grammatico - Guzzardi - Macaluso - Majorana Benedetto - Mare Gina - Marino - Marullo - Mazzullo - Milazzo - Nicastro - Occhipinti - Ovazza - Recupero - Renda - Restivo - Romano Fedele - Romano Giu-

II LEGISLATURA

LXXXIX SEDUTA

11 LUGLIO 1952

seppe - Russo Calogero - Saccà - Sammarco - Santagati Antonino - Taormina - Tocco Verdaci Paola.

*E' in congedo: Russo Michele.*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere alla numerazione dei voti.

*(I deputati segretari numerano i voti)*

**Risultato della votazione.**

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea il risultato della votazione per scrutinio segreto:

Votanti . . . . .	48
Favorevoli . . . . .	44
Contrari . . . . .	4

*(L'Assemblea approva)*

**Discussione del disegno di legge:** « Compensi a favore dei componenti di commissioni, consigli, comitati e collegi comunque denominati, istituiti presso l'amministrazione regionale » (171).

PRESIDENTE. L'Assessore alla pubblica istruzione, onorevole Castiglia, ha chiesto di procedere ora alla discussione del disegno di legge: « Compensi a favore dei componenti delle commissioni, consigli, comitati e collegi comunque denominati, istituiti presso l'Amministrazione regionale ».

Poichè non si fanno osservazioni, dichiaro aperta la discussione generale.

Non avendo alcuno chiesto di parlare, ne ha facoltà il Governo.

CASTIGLIA. *Assessore alla pubblica istruzione.* Il disegno di legge è stato presentato su proposta dell'Assessore alle finanze, onorevole La Loggia, ma ha estrema importanza per l'Assessorato per la pubblica istruzione poichè disciplina la materia dei compensi a favore dei componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi per esami. Le considerazioni che consigliano l'approvazione del disegno di legge sono contenute sia nella relazione del Governo regionale, sia nella relazione della Commissione legislativa, la quale

ha esaminato *funditus* il problema, ed ha proposto degli emendamenti.

Mi rimetto, pertanto, alle relazioni presentate ed invito l'Assemblea ad esaminare e votare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la Commissione.

ROMANO GIUSEPPE, *Presidente della Commissione e relatore.* Onorevole Presidente, la Commissione conferma la relazione scritta che ritiene sia esauriente perchè ognuno possa, esaminandola, orientarsi sul progetto di legge.

Mi riservo di intervenire, a titolo personale, in sede di discussione degli articoli per illustrare gli emendamenti da me presentati.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale e pongo ai voti il passaggio all'esame degli articoli.

*(E' approvato)*

Do lettura dei singoli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

« I gettoni di presenza dovuti ai componenti e segretari di commissioni, consigli, comitati e collegi, comunque denominati operanti presso le amministrazioni della Regione, aventi anche ordinamento autonomo, sono stabiliti come segue: lire 500 per gli appartenenti all'Amministrazione dello Stato, della Regione o di enti pubblici e lire 1000 per gli estranei alle medesime.

Qualora disposizioni particolari prevedano altri emolumenti in aggiunta al gettone, questo è ridotto a metà. »

*(E' approvato)*

Art. 2.

« Non può essere attribuito ad un medesimo funzionario, anche se componente o segretario di più commissioni, un numero complessivo di presenze superiori a 15 in ogni mese, esclusa la compensazione tra mesi diversi, salvo che la retribuzione dei componenti di commissioni, consigli, comi-

II LEGISLATURA

LXXXIX SEDUTA

11 LUGLIO 1952

tati e collegi non sia regolata da disposizioni speciali.

Qualora la retribuzione sia regolata con sistema misto, il limite di cui sopra si applica soltanto per la parte costituita dai gettoni di presenza. »

A questo articolo l'onorevole Romano Giuseppe ha proposto il seguente emendamento:

*sopprimere, nel primo comma, la parola: « anche » ed aggiungere, dopo la parola: « se » l'altra: « contemporaneamente ».*

Ha facoltà di parlare l'onorevole Romano per illustrare il suo emendamento.

ROMANO GIUSEPPE, Presidente della Commissione e relatore. Il mio emendamento (parlo a titolo personale) ha lo scopo di chiarire meglio la dizione dell'articolo. Innanzi tutto, la parola « anche » va soppressa perché è superflua. Inoltre, la finalità dell'articolo è quella di dare il compenso ridotto soltanto a quei commissari che siano contemporaneamente componenti di più commissioni; mentre spetta l'intero gettone a quei commissari che facciano parte, a distanza di tempo, di diverse commissioni. Ora, l'attuale formulazione dell'articolo 2 potrebbe far sorgere il dubbio che anche in quest'ultimo caso debba corrispondersi il compenso ridotto. Pertanto, l'aggiunta della parola « contemporaneamente » si appalesa necessaria perché elimina ogni eventuale dubbio ed incertezza.

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento testè illustrato dall'onorevole Romano Giuseppe.

(E' approvato)

Leggo l'articolo 2, nella sua nuova formulazione:

Art. 2.

« Non può essere attribuito ad un medesimo funzionario, se contemporaneamente componente o segretario di più commissioni, un numero complessivo di presenze superiori a 15 in ogni mese, esclusa la compensazione tra mesi diversi, salvo che la retribuzione dei componenti di commissio-

ni, consigli, comitati e collegi non sia regolata da disposizioni speciali.

Qualora la retribuzione sia regolata con sistema misto, il limite di cui sopra si applica soltanto per la parte costituita dai gettoni di presenza. »

RECUPERO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RECUPERO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, a me sembra che l'articolo, così come è stato formulato, non sia chiaro.

L'onorevole Romano si preoccupa del caso di quel commissario che faccia parte contemporaneamente di due commissioni e stabilisce per costui un numero massimo di 15 gettoni di presenza al mese. Ma rispetto a quale commissione? Rispetto a ciascuna delle commissioni? Chi è impegnato in una sola commissione incorre anche in questa limitazione? Se il funzionario presta servizio per tutto un mese, perché dovrebbe avere 15 gettoni di presenza e non dovrebbe averne 30?

CASTIGLIA, Assessore alla pubblica istruzione. Forse sarebbe opportuno formulare una dizione più chiara.

PRESIDENTE. Credo che la limitazione non sia applicabile per chi è componente di una sola commissione.

RECUPERO. Quindi chi fa parte di due commissioni percepisce 15 gettoni, e chi è componente di una sola commissione ne percepisce 30? Bisogna chiarire.

PRESIDENTE. Percepisce 15 gettoni per ciascuna commissione; cioè 30.

ROMANO GIUSEPPE, Presidente della Commissione e relatore. E' così.

RECUPERO. Ma bisogna chiarirlo.

ROMANO GIUSEPPE, Presidente della Commissione e relatore. Vorrei dire all'onorevole Recupero che, evidentemente, il funzionario che è impegnato in una commissione, nello stesso giorno non può essere impegnato in un'altra. Quindi percepisce 15 gettoni per ogni commissione.

RECUPERO. Potrei citare l'esempio di componenti delle commissioni d'esami di Messina, i quali, nella stessa giornata, prestavano servizio a Reggio Calabria e a Messina, percependo due indennità. Questi fatti, praticamente, si sono verificati.

ROMANO GIUSEPPE, Presidente della Commissione e relatore. Infatti, onorevole Recupero, per il caso che lei ricorda, debbo rammentarle che ci fu un'inchiesta.

ANDO'. Quello è il caso patologico.

ROMANO GIUSEPPE, Presidente della Commissione e relatore. Quello è il caso patologico, dice l'onorevole Andò. Io potrei usare un altro aggettivo!

PRESIDENTE. Onorevole Recupero, se crede, proponga pure un emendamento.

RECUPERO. Bisogna stabilire in modo esplicito che chi fa parte di una commissione non può prendere due gettoni di presenza al giorno.

ROMANO GIUSEPPE, Presidente della Commissione e relatore. A me pare chiaro; anche i membri della Commissione sono della medesima opinione.

DE GRAZIA. Basterebbe aggiungere le parole: « relativamente ad ogni commissione ».

RECUPERO. Secondo me basterebbe dire: « non si può attribuire ad un medesimo funzionario più di un gettone di presenza al giorno ».

PRESIDENTE. Onorevole Romano, secondo l'attuale dizione dell'articolo 2 potrebbe nascere una disparità fra chi, ad esempio, è componente di una sola commissione e cumula 20 presenze e chi, facendo parte di due commissioni, ne cumula 30 ma ne ha pagate 15. Sarebbe un'ingiustizia: quindi bisogna rettificare.

ROMANO GIUSEPPE, Presidente della Commissione e relatore. Allora potremmo stabilire che non può essere attribuito ad un

medesimo funzionario un numero di gettoni di presenza superiore a 15 in ogni mese e per ciascuna commissione. Credo che l'onorevole Recupero sia dello stesso parere.

RECUPERO. Va bene.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Romano Giuseppe ha presentato il seguente emendamento:

« aggiungere nel primo comma, dopo le parole: « in ogni mese » le altre: « e per ciascuna commissione ».

Lo metto ai voti.

(E' approvato)

Metto ai voti l'articolo 2 nel suo complesso, nel testo risultante dagli emendamenti testè approvati. Lo rileggo:

Art. 2.

« Non può essere attribuito ad un medesimo funzionario, se contemporaneamente componente o segretario di più commissioni, un numero complessivo di presenze superiori a 15 in ogni mese e per ciascuna commissione, esclusa la compensazione tra mesi diversi, salvo che la retribuzione dei componenti di commissioni, consigli, comitati e collegi non sia regolata da disposizioni speciali.

Qualora la retribuzione sia regolata con sistema misto, il limite di cui sopra si applica soltanto per la parte costituita dai gettoni di presenza ».

(E' approvato)

Art. 3.

« Agli effetti del trattamento di cui all'articolo 1, l'istituzione di commissioni, consigli, comitati e collegi che non siano previsti da disposizioni legislative o regolamentari, deve aver luogo con decreto assessoriale da adottarsi di concerto con l'Assessore per le finanze ».

(E' approvato)

## Art. 4.

« Qualora il trattamento economico di commissioni, consigli, comitati e collegi sia regolato da disposizioni speciali con sistema diverso da quello dei gettoni di presenza, ai segretari compete il medesimo trattamento economico previsto per i componenti.

Il precedente comma non si applica qualora il trattamento economico dei segretari abbia già una particolare disciplina; e, se il trattamento economico fra i componenti risulti differenziato in rapporto alla funzione o alla carica, ai segretari compete quello meno elevato ».

(E' approvato)

## Art. 5.

« A ciascuno dei membri delle commissioni giudicatrici dei concorsi per esami oppure per titoli ed esami, per l'ammissione di personale di gruppo A, B e C o equiparato nelle amministrazioni della Regione anche con ordinamento autonomo, è corrisposto un compenso di lire 100 per ogni prova scritta. Per le prove pratiche il compenso è stabilito in lire 60.

Per i concorsi per titoli ed esami è corrisposto, inoltre, a ciascun membro, un compenso di lire 80 per l'esame dei titoli di ogni concorrente ammesso al concorso.

Quando si tratti di concorsi per soli titoli è corrisposto a ciascun membro, per ogni concorrente ammesso al concorso, un compenso di lire 120.

Per le prove orali è corrisposto a ciascun membro, per ogni concorrente che abbia sostenuto la prova, un compenso di lire 160.

Le retribuzioni suddette assorbono i gettoni di presenza ».

A questo articolo l'onorevole Romano Giuseppe ha proposto il seguente emendamento:

*nell'ultimo comma, dopo le parole: « le retribuzioni suddette » aggiungere la negazione: « non ».*

ROMANO GIUSEPPE, Presidente della Commissione e relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO GIUSEPPE, Presidente della Commissione e relatore. Se non vi sono difficoltà, signor Presidente, desidererei che si approvasse, prima di tutto, l'articolo 5 ad esclusione dell'ultimo comma e quindi il mio emendamento. Ciò perchè mi riservo di mantenere o di ritirare l'emendamento a seconda che la prima parte dell'articolo sia approvata o no integralmente.

RESTIVO, Presidente della Regione. Chieda di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESTIVO, Presidente della Regione. Signor Presidente, io vorrei rivolgere una preghiera ai componenti della Commissione. Evidentemente lo stato d'animo generale è che le retribuzioni siano le più confacenti all'importanza delle funzioni svolte dalle commissioni. Però, nella specie, c'è stato un dissenso fra la prima Commissione e la Commissione per la finanza, per cui io reputerei opportuno sospendere l'esame in attesa che l'Assessore alle finanze ci possa anche dire qual'è l'onere conseguente all'applicazione di questo articolo, tenuto conto anche del fatto che in qualche emendamento ho visto affiorare l'intenzione di dare efficacia retroattiva al provvedimento in esame. Quindi, nessun motivo particolare di dissenso mi spinge a fare questa richiesta, ma l'esigenza di porre in grado l'Assemblea di valutare, prima di adottare una decisione, quale è il maggior onere derivante dalle proposte della Commissione, e ciò sia per l'avvenire — il che potrebbe rispecchiare una linea di giusta considerazione del lavoro di grande rilievo svolto da questi funzionari — sia anche per il passato. Ognuno di noi voti, ma valuti quelli che sono gli effetti di carattere economico che, può darsi, poi si ridurranno in proporzioni tali da non determinare né dissensi né dibattiti. Ma, non essendo oggi in grado di fornire questi elementi all'Assemblea mi sembra rispondente ad un concetto di serietà attendere la parola dell'Assessore alle finanze che potrebbe essere anche di pieno assenso alla proposta della Commissione.

PRESIDENTE. La Commissione per la finanza è stata interpellata sulle modifiche proposte dalla prima Commissione?

II LEGISLATURA

LXXXIX SEDUTA

11 LUGLIO 1952

ROMANO GIUSEPPE, *Presidente della Commissione e relatore.* La prima Commissione apportò all'articolo in esame delle modifiche, a proposito delle quali la Commissione per la finanza ritenne preferibile l'originaria formulazione del Governo e riportò così alla misura stabilita nel testo governativo la entità delle retribuzioni ai commissari. (La prima Commissione aveva raddoppiato queste retribuzioni mentre il testo del Governo le manteneva nella misura stabilita dalla legge del 1946). Ora, se si tien conto della svalutazione monetaria avvenuta dal 1946 ad oggi, mi sembra che elevare al doppio tali indennità non sia gran cosa. Non si dimentichi che tutte le indennità sono state rivalutate: non vedo, quindi, la ragione per la quale si dovrebbe negare tale adeguamento proprio o quei membri delle commissioni esaminatrici che lavorano forse più degli altri. Costoro sono obbligati, infatti, a lavorare anche fino a dieci ore al giorno per esaminare, al massimo, dieci o dodici prove scritte. Ora, l'indennità complessiva attribuita a questi commissari è così meschina da non consentire ogni discussione se aumentarla al doppio o meno.

Debbo ricordare, ad esempio, che i tecnici interpellati dalle nostre commissioni legislative (non intendo con ciò svalutare la dignità, il prestigio di questi tecnici) che prendono parte ai lavori delle commissioni, tante volte per un'ora soltanto, ricevono una indennità di parecchi biglietti da mille. Ora, non mi sembra un trattamento dignitoso ed adeguato corrispondere a professori di università o a presidi e professori di liceo — sono quasi sempre costoro i componenti delle commissioni — un'indennità di 30 lire per ogni prova scritta da esaminare in confronto a quanto viene corrisposto ai componenti di tante altre commissioni. Questo, onorevoli colleghi, il pensiero della Commissione.

PRESIDENTE. Ritengo che, indipendentemente dalla questione di merito, la Commissione per la finanza debba esprimere il suo parere sulla richiesta del Governo. L'onorevole Beneventano, che ne fa parte, vuol chiarire per quale ragione la Commissione per la finanza è contraria all'avviso testè manifestato dal relatore, onorevole Romano?

BENEVENTANO. Non credo di poterlo fare, poichè, personalmente io sono dello stesso parere dell'onorevole Romano.

PRESIDENTE. E' evidente che sul merito non può esservi dissenso alcuno. Occorre esaminare da quale fonte sia possibile prelevare i fondi per questo maggior onere.

ROMANO GIUSEPPE, *Presidente della Commissione e relatore.* Se dovessimo ancorare tutto ad un calcolo numerico, saremmo costretti a seguire questo criterio in tutte le nostre leggi.

RESTIVO, *Presidente della Regione.* Infatti, così si fanno le leggi.

ROMANO GIUSEPPE, *Presidente della Commissione e relatore.* E' misura di prudenza esaminare il carico finanziario; ma, anche quando questo si rivelasse oneroso, io penso che non potremmo sfuggire ad una siffatta esigenza di dignità e di prestigio nei confronti dei membri di queste commissioni.

RESTIVO, *Presidente della Regione.* Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESTIVO, *Presidente della Regione.* Quanto io ho poc'anzi affermato sostanzialmente non interferisce sul merito del problema. Io chiedo che si sospenda la discussione del disegno di legge, onde dare il tempo all'Assessore alle finanze, oggi assente, di valutare l'onere finanziario che conseguirebbe all'approvazione dell'articolo 5 nel testo proposto dalla Commissione.

Ove dovesse risultare da questo esame, onorevole Romano, che effettivamente l'onere è modesto (faccio una ipotesi), per quale ragione non andare al dilà degli stessi limiti che Ella è la prima Commissione hanno stabilito? Non dobbiamo procedere con un criterio che, a mio avviso, potrebbe apparire eccessivamente semplicistico: e non voglio qui assumere la veste di chi vuole essere particolarmente avaro nel valutare alcune esigenze. Ieri abbiamo ratificato un decreto relativo alla concessione di provvidenze in favore degli alluvionati. Il Governo aveva proposto uno stanziamento di 35 milioni; l'Assemblea, con

uno slancio degno di elogio nei confronti dei colpiti dalle alluvioni, ritenne di raddoppiare tale stanziamento e, senza che alcuno avesse la possibilità di chiarire il suo pensiero (la votazione avvenne in modo un po' tumultuoso), si votarono 70 milioni, ci si è accorti dopo che tali fondi non potranno esser impiegati nella direzione voluta dalla legge approvata. Nella seduta antimeridiana, viceversa, abbiamo votato un altro disegno di legge relativo al recupero dei minatori, stabilendo un aumento dei fondi stanziati di soli 5 milioni, mentre io avrei ritenuto consigliabile un aumento maggiore. Sono aumenti, questi, che vengono dettati dall'impulso di generosità e di comprensione in cui noi tutti vorremmo gareggiare senza limiti; tuttavia dobbiamo, come legislatori, regolare questi impulsi e renderli aderenti alla realtà. Pertanto, a prescindere da ogni questione di merito, e con l'augurio che dalla futura disamina possa anche scaturire una valutazione perfettamente aderente a quella della prima Commissione o che da questa si discosti solo per alcuni ritocchi, io vorrei che ci limitassimo soltanto a rimandare ad una seduta della prossima settimana l'esame di questo disegno di legge.

Ciò perchè l'Assessore alle finanze ci faccia conoscere quale è l'eventuale onere finanziario e perchè si possa tener conto con giusta consapevolezza della situazione presente e futura delle finanze regionali, nonchè dei servizi resi dal corpo insegnante della Sicilia, che è degno di ogni elogio e, sotto il riflesso della retribuzione economica, di ogni considerazione.

PRESIDENTE. Quale è l'avviso della Commissione in merito alla richiesta del Governo?

ROMANO GIUSEPPE, Presidente della Commissione e relatore. Io non vedo l'opportunità di un rinvio, per due motivi: anzitutto, la legge è destinata ad operare per l'avvenire; in secondo luogo, non si può precisare quale potrà essere l'onere conseguente allo aumento della indennità poichè tale spesa sarà sostenuta se ed in quanto verranno banditi dei concorsi. Ora, nessuno può dire fin da ora se e in che numero essi saranno banditi. Pertanto, a parte il fatto che non può forzarsi un principio di giustizia con la preoccupazione

dell'onere, è certo che l'Assessore alle finanze non potrà fare mai un conto preciso dell'onere.

RESTIVO, Presidente della Regione. Io mi rimetto all'Assemblea; non è questione di dissenso politico, ma di metodo da seguire nei nostri lavori.

ROMANO GIUSEPPE, Presidente della Commissione e relatore. Se l'onorevole Presidente e l'Assemblea ritengono che la sospensiva possa essere utile, la Commissione vi si adatta e si rimette alle decisioni dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il rinvio della discussione del disegno di legge alla seduta di mercoledì prossimo, 16 luglio.

(E' approvato)

Il seguito della discussione del disegno di legge rimane, pertanto, rinviato a mercoledì 16 luglio.

**Rinvio della discussione del disegno di legge:**  
«Trasferimento della circoscrizione amministrativa del Comune di Camporeale dalla provincia di Trapani a quella di Palermo» (113).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Trasferimento della circoscrizione amministrativa del Comune di Camporeale dalla provincia di Trapani a quella di Palermo».

ROMANO GIUSEPPE, Presidente della Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO GIUSEPPE, Presidente della Commissione. Chiedo che si soprassieda all'inizio della discussione di questo disegno di legge poichè la Commissione deve completarne l'esame.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, la richiesta è accolta.

**Discussione del disegno di legge: « Proroga delle agevolazioni tributarie per le anticipazioni ed i finanziamenti in genere in correlazione con operazioni di cessione o di costituzione in pegno di crediti » (208).**

**PRESIDENTE.** Il Presidente della Regione ha chiesto che si proceda alla discussione del disegno di legge: « Proroga delle agevolazioni tributarie per le anticipazioni ed i finanziamenti in genere in correlazione con operazioni di cessione o di costituzione in pegno di crediti » per il quale l'Assemblea ha approvato la procedura d'urgenza con relazione orale.

Poichè non si fanno osservazioni, dichiaro aperta la discussione generale ed invito il relatore, onorevole Ausiello, a svolgere la relazione orale.

**AUSIELLO, relatore.** La Commissione è stata unanime nell'approvare questo disegno di legge, il quale ripristina una agevolazione fiscale, in tema di cessioni di crediti per opere pubbliche, concessa in campo nazionale nel periodo bellico al fine precipuo di facilitare i finanziamenti dei lavori per commesse belliche e, successivamente, per facilitare la realizzazione di opere pubbliche (ed è questo soltanto che evidentemente ci interessa). Il provvedimento nazionale è stato di volta in volta recepito dalla Regione e di volta in volta prorogato; senonchè il termine è scaduto e non vi è stato un successivo provvedimento per il rinnovo dell'agevolazione tributaria né in sede nazionale, né in sede regionale (e si ha motivo di ritenere che il Governo centrale non intenda rinnovare la proroga).

In campo regionale, come afferma la relazione al disegno di legge, noi riteniamo (il Governo e la Commissione) opportuno mantenere questa agevolazione poichè essa si è rivelata uno strumento utile per l'attuazione dei programmi di opere pubbliche. Con questo mezzo è stata agevolata la cessione dei crediti agli enti appaltanti, permettendo così alle imprese di attingere facilmente al credito bancario garantito con la cessione dei mandati. Riducendo l'imposta in questo campo si è permessa la diffusione di tali operazioni utili, ripetendo, all'economia regionale. La Commissione e il Governo hanno quindi pensato di ripristinare l'agevolazione, ma non hanno voluto stabilire alcuna retroattività del prov-

vedimento relativamente al periodo in cui tale beneficio non è stato concesso. Io ho, anzi, proposto un emendamento — che in sede di discussione di articoli sarà comunicato all'Assemblea —, che chiarisce come il beneficio venga accordato dall'entrata in vigore della legge e fino ad una certa data. Nell'emendamento da me proposto, che sarà esaminato, mi sono anche preoccupato di aggiungere due concetti al testo governativo.

Il primo concetto riguarda la limitazione territoriale del beneficio: ciò potrebbe sembrare superfluo e ovvio; una legge della Regione siciliana non può operare che nell'ambito della Regione stessa; tuttavia, sull'esperienza di impugnative e di eccezioni che sono state mosse in altri casi, non è male ribadire esplicitamente questo principio.

Il secondo concetto è il seguente: il nostro beneficio va a quelle cessioni che si stipulano nella Regione; che, cioè, si sottopongono, anzitutto, al registro della Sicilia, ed anche, — e ciò investe la sostanza — che riguardino cessioni di credito sorte per attività che si svolgono nella Regione siciliana. Ciò al fine di evitare il sospetto di una possibile frode; che, cioè, lavori fatti in Calabria o in Lombardia vengano a registrarsi fittiziamente in Sicilia per quesire un beneficio che nel resto della Italia non viene concesso.

Concludendo, la Commissione raccomanda l'approvazione del disegno di legge con le modifiche sulle quali mi sono brevemente trattenuato.

**PRESIDENTE.** Poichè nessuno chiede di parlare, ne ha facoltà l'Assessore ai lavori pubblici, onorevole Milazzo.

**MILAZZO, Assessore ai lavori pubblici.** La unanimità dei consensi e delle adesioni a questo disegno di legge ne mette in evidenza la importanza non soltanto per il mio Assessorato, ma per ogni ramo dell'attività regionale. È necessario ed urgente che la legge in esame venga approvata affinchè continuino con ritmo veloce le imponenti realizzazioni della ricostruzione di Sicilia. Gli inconvenienti, nel tempo, derivati dal ritardo nell'applicazione di questa tariffa fissa per la cessione dei crediti, sono incalcolabili. La mancata approvazione della proroga di questa agevolazione ha inciso per oltre un anno: dal primo gennaio 1951 al 30 giugno '52. Con questo ho detto ab-

II LEGISLATURA

LXXXIX SEDUTA

11 LUGLIO 1952

bastanza. Mi associo per il resto alle considerazioni fatte dall'onorevole Ausiello.

Devo aggiungere che tale provvedimento si rivela particolarmente necessario, soprattutto in Sicilia, regione sempre avida di credito.

Ora, gli elementi costitutivi del divenire dell'Isola e del suo rinascere sono tanti, ma più importante degli altri è il credito: se nelle nostre realizzazioni procediamo con una certa difficoltà, ciò avviene appunto per le difficoltà nell'ottenere il credito. Ed allora, perché il credito sia più facilmente accessibile per le benemerite imprese siciliane, è necessario che il disegno di legge in esame diventi realtà. In sede nazionale non è stata avvertita questa necessità; comunque ragioni particolari ci impongono a far sì che in Sicilia, nell'area circoscritta, come ha detto l'onorevole Ausiello, di competenza della Regione, la legge entri in esecuzione ed operi beneficiamente.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale e pongo ai voti il passaggio al l'esame dei singoli articoli.

(*E' approvato*)

Do lettura del titolo nel nuovo testo proposto dalla Commissione:

« Agevolazioni tributarie per le anticipazioni ed i finanziamenti in genere in correlazione con operazioni di cessione o di costituzione in pegno di crediti ».

Lo metto ai voti.

(*E' approvato*)

Do lettura dei singoli articoli del disegno di legge:

Art. 1

« Sono concesse nel territorio della Regione siciliana fino al 31 dicembre 1953 le agevolazioni tributarie per anticipazioni e finanziamenti in genere in correlazione con operazioni di cessione o di costituzione in pegno di crediti, di cui alla legge regionale 29 dicembre 1947, numero 16. »

Comunico che l'onorevole Ausiello ha proposto il seguente emendamento:

aggiungere all'articolo 1 il comma seguente: « Le agevolazioni previste nel comma precedente competono, sempreché si tratti di operazioni effettuate nel territorio della Regione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e connesse a crediti derivanti da attività svolte nel territorio della Regione »;

di conseguenza, sopprimere nel primo comma le parole: « nel territorio della Regione siciliana ».

MILAZZO, Assessore ai lavori pubblici. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILAZZO, Assessore ai lavori pubblici. Propongo che il termine per la scadenza delle agevolazioni, anziché al 31 dicembre 1953, sia fissato al 30 giugno 1954 in modo da farlo coincidere con la fine dell'esercizio finanziario. Ciò ha poca importanza dal punto di vista sostanziale, ma ha un certo rilievo in fatto di contabilità.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione in merito all'emendamento dell'onorevole Ausiello ed alla proposta dell'Assessore ai lavori pubblici?

LO GIUDICE, Presidente della Commissione. La Commissione è d'accordo con l'Assessore ai lavori pubblici ed accetta l'emendamento Ausiello.

ROMANO GIUSEPPE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO GIUSEPPE. Mi sorge un dubbio. Se non ho capito male, l'onorevole Assessore vuole che il termine di scadenza sia portato al 30 giugno 1954, per far coincidere la data di scadenza delle agevolazioni con la chiusura dell'esercizio finanziario. Ebbene, io mi chiedo, come potrà operarsi la cessione dei mandati emessi al 30 giugno 1954 se essi venissero presentati al primo luglio 1954. In altri termini, se si intende concedere il beneficio a tutti i mandati emessi durante l'esercizio in corso e quello successivo, bisogna chiarire meglio il concetto con una dizione più chiara.

II LEGISLATURA

LXXXIX SEDUTA

11 LUGLIO 1952

MILAZZO, *Assessore ai lavori pubblici.*  
Ma non si tratta di mandati.

ROMANO GIUSEPPE. Mi correggo: intendeva parlare dei crediti. Comunque, il mio interrogativo rimane sempre in confronto ai crediti che sorgono al 30 giugno 1954.

MILAZZO, *Assessore ai lavori pubblici.*  
Se è provato con un atto certo — un atto notarile —, ha ragione di ottenere il beneficio.

ROMANO GIUSEPPE. Non mi sembra. Dovrebbe precisarsi che il « beneficio è concesso a quei crediti che sorgono entro il 30 giugno ».

MILAZZO, *Assessore ai lavori pubblici.*  
Non è così. E' implicito. E' un atto certo.

ROMANO GIUSEPPE. Non è implicito. Se io fossi a capo di una banca, non consentirei l'operazione per quei crediti che venissero presentati dopo il 30 giugno 1954.

LO GIUDICE, *Presidente della Commissione.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO GIUDICE, *Presidente della Commissione.* Signor Presidente, qui c'è un equivoco. Il termine entro il quale è consentita la concessione dell'agevolazione va riferito alla data di registrazione dell'atto, onde un atto, perfezionato il 30 giugno 1954, gode di questa agevolazione salvi i 20 giorni di rito.

ROMANO GIUSEPPE. Diciamolo chiaramente, allora.

LO GIUDICE, *Presidente della Commissione.* E' implicito. Si fa riferimento alla data della registrazione.

ROMANO GIUSEPPE. A mio parere non è chiaro. Comunque, non insisto.

PRESIDENTE. Do lettura del primo comma dell'articolo 1, come risulterebbe dalle modifiche proposte dall'onorevole Milazzo e dall'onorevole Ausiello.

« Sono concesse fino al 30 giugno 1954 le agevolazioni tributarie per anticipazioni e

finanziamenti in genere in correlazione con operazioni di cessione o di costituzione in pegno di crediti, di cui alla legge regionale 29 dicembre 1947, n. 16 ».

Poichè non si fanno osservazioni, lo pongo ai voti.

(*E' approvato*)

Do nuovamente lettura del comma aggiuntivo proposto dall'onorevole Ausiello.

« Le agevolazioni previste nel comma precedente competono, sempreché si tratti di operazioni effettuate nel territorio della Regione siciliana, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e connesso a crediti derivanti da attività svolte nell'ambito della Regione ».

Poichè non si fanno osservazioni, lo pongo ai voti.

(*E' approvato*)

Pongo ai voti l'articolo 1, nel suo complesso, come risulta da due comma testè approvati.

(*E' approvato*)

Art. 2.

« La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione ».

(*E' approvato*)

**Votazione per scrutinio segreto.**

PRESIDENTE. Si proceda alla votazione per scrutinio segreto del disegno di legge testè discusso nel suo complesso.

Chiarisco il significato del voto: pallina bianca, nell'urna bianca, favorevole al disegno di legge; pallina nera, nell'urna bianca, contrario.

Prego il deputato segretario di fare l'appello.

DI MARTINO, *segretario ff.* fa l'appello.

*Prendono parte alla votazione:* Adamo Domenico - Adamo Ignazio - Alessi - Andò -

II LEGISLATURA

LXXXIX SEDUTA

11 LUGLIO 1952

Antoci - Ausiello - Battaglia - Beneventano - Bianco - Cefalù - Colajanni - Colosi - Cortese - Cosentino - Cuttitta - D'Antoni - De Grazia - Di Blasi - Di Leo - Di Martino - Farranda - Fasino - Foti - Franco - Germanà Antonino - Germanà Gioacchino - Grammatico - Guzzardi - Lo Giudice - Macaluso - Majorana Benedetto - Majorana Claudio - Mare Gina - Marino - Marullo - Mazzullo - Milazzo - Morso - Nicastro - Occhipinti - Ovazza - Petrotta - Recupero - Restivo - Romano Fedele - Romano Giuseppe - Russo Giuseppe - Saccà - Salamone - Santagati Antonino - Santagati Orazio.

E' in congedo: Russo Michele.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I deputati segretari numerano i voti)

#### Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea il risultato della votazione per scrutinio segreto:

Votanti . . . . .	51
Favorevoli . . . . .	49
Contrari . . . . .	2

(L'Assemblea approva)

Discussione del disegno di legge: « Ratifica del D.L.P. 18 aprile 1951, numero 24 concernente: « Provvedimenti per lo sviluppo dei complessi idrominerali e idrotermali di Acireale » (46).

PRESIDENTE. Si proceda alla discussione del disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo presidenziale 18 aprile 1951, numero 24, concernente: « Provvedimenti per lo sviluppo dei complessi idrominerali e idrotermali di Acireale », per il quale l'Assemblea ha approvato la procedura d'urgenza con relazione orale.

Dichiaro aperta la discussione generale ed invito il relatore, onorevole Santagati Orazio, a svolgere la relazione orale.

SANTAGATI ORAZIO, relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la ratifica che oggi si sottopone all'esame dell'Assemblea

regionale riguarda il decreto legislativo 18 aprile 1951 concernente i provvedimenti per lo sviluppo dei complessi idrominerali e idrotermali di Acireale. Molti di voi, di certo, conoscono l'importanza che rivestono questi complessi, ai fini dello sviluppo idrominerali e idrotermale della Sicilia. Il provvedimento che si sottopone all'esame ed alla approvazione dell'Assemblea mira proprio a rendere il decreto legislativo emanato dalla Giunta regionale più rispondente ai fini della utilizzazione di questi complessi. Difatti, l'esperienza ha rilevato che, attraverso talune modifiche — peraltro, più di ordine formale che sostanziale — ed attraverso un aumento delle somme originariamente stanziate, si può rendere veramente utile e produttivo questo complesso, sia sul piano regionale sia sul piano nazionale.

Desidero sottolineare in primo luogo che, attraverso le opportune modifiche e gli emendamenti apportati dalla Commissione per la finanza, è giuridicamente possibile delimitare la zona entro la quale il provvedimento deve operare (tale zona è costituita dalle contrade vicine ad Acireale, da cui scaturiscono le sorgenti idrotermali) dato che la formulazione del decreto originario non consentiva lo sfruttamento di tutte le sorgenti.

Inoltre, il finanziamento disposto nel provvedimento in esame consentirà di porre lo stabilimento idrotermale di Acireale su un piano che non ha nulla da invidiare ai complessi similari esistenti nel resto dell'Italia e della Sicilia. Desidero sottolineare, infatti, che la bontà delle acque e la loro composizione fisico-chimica, consentono notevoli risultati non solo nella terapia delle malattie reumatiche, ma anche in quelle di altre malattie che possono essere curate attraverso un razionale e sapiente impiego di applicazioni idrotermali.

Consentendo, pertanto, che il complesso idrotermale sia rimodernato e posto in grado di funzionare efficacemente per far fronte alle esigenze della numerosa clientela, che può anche affluire da altre regioni d'Italia (allo stato attuale tale complesso versa in una situazione di arretratezza), permettendo che le acque dette di Pozzillo siano sfruttate razionalmente e industrializzate, il provvedimento legislativo si rivela veramente provvidenziale e indispensabile per il fine precipuo che si prefigge.

II LEGISLATURA

LXXXIX SEDUTA

11 LUGLIO 1952

La Commissione, inoltre, ha ritenuto opportuno aumentare lo stanziamento già previsto nel decreto legislativo, portando il complesso delle erogazioni da 300 a 400 milioni. Ciò è stato fatto a ragion veduta perchè, attraverso un'attenta analisi ed attraverso i dati statistici e tecnici forniti alla Commissione, è stato possibile accettare che con questo ulteriore stanziamento di 100 milioni non solo si riuscirà ad avviare il problema alla sua risoluzione, ma si consentirà probabilmente di dar vita ad un grande albergo termale che potrà essere all'avanguardia di tutti gli altri stabilimenti similari esistenti in Italia, a Mon-tecatini ed a Chianciano.

Per queste ragioni, a nome della Commissione, io raccomando ai colleghi dell'Assemblea l'approvazione del disegno di legge con le modifiche ad esso apportate nel testo della Commissione.

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare, ne ha facoltà, per il Governo, l'Assessore all'industria ed al commercio, onorevole Bianco.

BIANCO, Assessore all'industria ed al commercio. Il Governo è favorevole alle modifiche apportate in sede di ratifica.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale e pongo ai voti il passaggio all'esame degli articoli.

(E' approvato)

Do lettura dei singoli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

« E' ratificato il decreto legislativo presidenziale 18 aprile 1951, n. 24, concernente: « Provvedimenti per lo sviluppo dei complessi idrominerali e idrotermali di Acireale » con le seguenti modifiche:

sostituire l'articolo 1 col seguente:

« L'Amministrazione del Demanio della Regione è autorizzata ad utilizzare industrialmente le acque scaturenti naturalmente o artificialmente, o comunque esistenti nel territorio di Acireale e dei comuni vicini, nella zona da delimitare a norma dell'articolo 4.

Le concessioni in atto a qualsiasi titolo esistenti sono revocate con decorrenza dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo ».

sostituire il primo, il secondo ed il terzo comma dell'articolo 2 coi seguenti:

L'Amministrazione demaniale è autorizzata a procedere alla espropriazione per pubblica utilità dei beni necessari all'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1.

Le opere necessarie ai fini predetti sono considerate urgenti ed indifferibili ai sensi degli articoli 71 e seguenti della legge sulla espropriazione per pubblica utilità 25 giugno 1865, n. 2359.

Le indennità da corrispondere per effetto dell'applicazione del presente decreto sono determinate con i criteri stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, numero 2892. »

all'articolo 3, aggiungere il seguente secondo comma:

« Se l'esercizio delle attività anzidette abbia per oggetto l'utilizzazione di acque minerali mediante imbottigliamento, alle società di cui al precedente comma potrà essere ammessa anche la partecipazione di privati ».

sostituire l'articolo 4 col seguente:

« La delimitazione della zona di cui all'articolo 1 sarà fatta entro il 30 giugno 1953 con decreto dell'Assessore per le finanze, di concerto con l'Assessore per l'industria ed il commercio, sentito il Consiglio regionale delle miniere ed il Consiglio di giustizia amministrativa ».

sostituire l'articolo 5 col seguente:

« Per le finalità previste dal presente decreto legislativo è autorizzata la spesa di lire 400 milioni da assegnare, quanto a lire 50 milioni nell'anno finanziario 1950-51, quanto a lire 250 milioni nell'anno finanziario 1951-1952 e quanto al rimanente importo nell'anno finanziario 1953-54 ».

Poichè l'articolo 1 prevede diverse modifiche ai vari articoli del decreto legislativo da ratificare, avverto che porrò separatamente in votazione le modifiche stesse.

Metto ai voti la modifica all'articolo 1 del decreto legislativo.

(E' approvata)

II LEGISLATURA

LXXXIX SEDUTA

11 LUGLIO 1952

Metto ai voti la modifica all'articolo 2.

(E' approvata)

Metto ai voti la modifica all'articolo 3.

(E' approvata)

Metto ai voti la modifica all'articolo 4.

(E' approvata)

Metto ai voti la modifica all'articolo 5.

(E' approvata)

Metto ai voti l'articolo 1 del disegno di legge, nel suo complesso.

(E' approvato)

## Art. 2.

« La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. »

(E' approvato)

## Votazione per scrutinio segreto.

PRESIDENTE Si procede alla votazione per scrutinio segreto del disegno di legge testè discusso, nel suo complesso.

Chiarisco il significato del voto: pallina bianca, nell'urna bianca, favorevole al disegno di legge; pallina nera, nell'urna bianca, contrario.

Prego il deputato segretario di fare l'appello.

DI MARTINO, segretario f.f., fa l'appello.

Prendono parte alla votazione: Adamo Domenico - Andò - Antoci - Beneventano - Bianco - Bonfiglio Agatino - Bruscia - Cimino - Cipolla - Colosi - Cortese - Cosentino - Costarelli - Crescimanno - D'Angelo - D'Antoni - Di Blasi - Di Martino - Di Napoli - Faranda - Fasino - Foti - Franco - Germanà Antonino - Germanà Gioacchino - Guzzardi - Lo Giudice - Macaluso - Majorana Benedetto - Majorana Claudio - Mare Gina - Marino - Ma-

rullo - Mazzullo - Milazzo - Napoli - Occhipinti - Ramirez - Restivo - Romano Fedele - Romano Giuseppe - Russo Giuseppe - Saccà - Salamone - Santagati Antonino - Santagati Orazio - Tocco Verducci Paola.

E' in congedo: Russo Michele:

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I deputati segretari numerano i voti)

## Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea il risultato della votazione per scrutinio segreto:

Votanti	47
Favorevoli	37
Contrari	10

(L'Assemblea approva)

## Richiesta di procedura d'urgenza per l'esame di un disegno di legge.

RESTIVO, Presidente della Regione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESTIVO, Presidente della Regione. Chiedo che l'Assemblea deliberi la procedura di urgenza per l'esame del disegno di legge: « Progettazione di opere di competenza degli enti locali » (162), autorizzando, altresì, la Commissione a riferire oralmente.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, pongo ai voti la richiesta del Presidente della Regione.

(E' approvata)

## Sui lavori dell'Assemblea.

RESTIVO, Presidente della Regione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESTIVO, Presidente della Regione. Io propongo che i lavori dell'Assemblea siano rinviati a mercoledì prossimo 16 luglio (dato

che il giorno 15, martedì, deve considerarsi festivo) ponendo come primo punto dell'ordine del giorno i disegni di legge relativi alla riduzione degli estagli (provvedimento che occorre affrontare nella presente sessione) e successivamente gli altri disegni di legge, già licenziati dalle commissioni o già iscritti allo ordine del giorno, ad eccezione di quello concernente il « Trasferimento della circoscrizione amministrativa del Comune di Camporeale dalla provincia di Trapani a quella di Palermo », che la competente Commissione ha chiesto, tramite il suo Presidente, onorevole Romano Giuseppe, di esaminare ulteriormente.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, la richiesta è accolta.

La seduta è rinviata a mercoledì, 16 luglio, alle ore 18, con il seguente ordine del giorno:

A) - Comunicazioni.

B) - Verifica dei poteri: Convalida dell'elezione del deputato Mazzullo Angelo eletto nel Collegio di Messina per la lista della « Unione democratica siciliana ».

C) - Discussione dei seguenti disegni e proposte di legge:

1) Ratifica del D.L.P. 30 agosto 1951, n. 26, concernente: « Riduzione degli estagli relativi alla locazione dei fondi rustici ed alla vendita di erbe per il pascolo per l'annata agraria 1950-51 » (60);

2) « Riduzione degli estagli relativi alla locazione dei fondi rustici per l'annata agraria 1951-52 » (204);

3) « Norme provvisorie sui contratti agrari » (189);

4) « Compensi a favore dei componenti di commissioni, consigli, comitati e collegi comunque denominati, istituiti presso l'Amministrazione regionale » (171);

5) Ratifica del D.L.P. 31 ottobre 1951, n. 31, concernente: « Istituzione dei cantieri scuola di lavoro per la sistemazione delle strade comunali » (95);

6) Ratifica del D.L.P. 29 settembre 1951, n. 29, concernente: « Acceleramento dei

pagamenti relativi all'esecuzione delle opere pubbliche di competenza della Regione » (72);

7) « Schema di disegno di legge da proporre al Parlamento nazionale: « Provvedimenti a favore delle aziende agricole, site nell'ambito della Regione siciliana, danneggiate dallo alluvione dello autunno 1951 » (101);

8) « Aggiunte e modifiche alla legge 11 gennaio 1951, n. 25, recante norme sulla perequazione e sul rilevamento fiscale straordinario » (146);

9) « Termine di validità dei decreti legislativi del Presidente della Regione » (126);

10) Ratifica del D.L.P. 11 marzo 1952, n. 6, concernente: « Provvedimenti per agevolare la costruzione, l'ampliamento e la attrezzatura di villaggi turistici, campeggi e tendopoli » (183);

11) Ratifica del D.L.P. 15 ottobre 1951, n. 32, relative all'estensione al territorio della Regione siciliana delle disposizioni contenute nel D.L. 7 aprile 1948, n. 262, nella legge 12 settembre 1949, n. 386, e nella legge 19 maggio 1950, n. 319, concernente il collocamento a riposo dei dipendenti degli enti locali territoriali ed istituzionali e l'istituzione dei ruoli transitori per la sistemazione del personale non di ruolo degli enti stessi » (106);

12) « Erezione a comune autonomo delle frazioni S. Vito Lo Capo, Castelluzzo, Macari del Comune di Erice, sotto la denominazione di Comune di S. Vito Lo Capo » (190);

13) « Progettazione di opere di competenza degli enti locali » (162).

La seduta è tolta alle ore 12,25.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore  
Dott. Giovanni Morello

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo